



COMUNE DI FOLLO

(Provincia della Spezia)

P.zza Matteotti, 9 - 19020 FOLLO (SP)

Tel. 0187 599911 – Fax 0187 558149

ORDINANZA N. 30 DEL 23/12/2014

IL SINDACO

Premesso che:

- Ai sensi dei risultati scientifici consolidati, il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio - 6 - fosfato deidrogenasi (deficit di G6PD), con il risultato della rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica.

Che un cittadino residente nel Comune di Bolano in Via Genova 222/bis, confinante con il territorio del Comune di Follo (fg. 14), ha trasmesso a questo Ente richiesta di intervento per la limitazione della coltivazione delle fave in prossimità della sua abitazione, in quanto il figlio minore è affetto da favismo.

Visto il certificato medico del dott. Baratta Sauro, pediatra medico curante del minore, rilasciato in data 05/09/2014 che attesta che il bambino è affetto da carenza di enzima glucosio - 6 - fosfato deidrogenasi e che è consigliabile evitare l'esposizione all'inalazione del polline delle piante di fave almeno per un raggio di 500 metri dall'abitazione del paziente.

Considerato altresì che:

- nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace e scientificamente provato per evitare lo scatenarsi di crisi emolitiche, consiste essenzialmente nella assenza di piantagioni di fave in prossimità, sia delle abitazioni, sia degli altri ambiti frequentati dai predetti soggetti per motivi di lavoro o cura o studio o partecipazione al culto;
ritenuto che:
- sia necessaria l'adozione da parte del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, di un provvedimento atto a prevenire situazioni di grave pericolo per il soggetto di cui sopra;
- sia indispensabile vietare la coltivazione dei suddetti legumi entro un raggio di m.150 dall'immobile di abitazione usuale del soggetto affetto da favismo, in relazione alla pericolosità degli stessi legumi per il cittadino predisposto al favismo, in quanto costituiscono fattore scatenante di crisi emolitiche;

Vista la documentazione medica sopra citata con la quale si certifica che il soggetto interessato è affetto da favismo;

Vista la planimetria predisposta dall' Ufficio Tecnico e Polizia Municipale che individua l'area con un raggio di m.150 in linea d'aria dalla casa di residenza dell'interessato;

Atteso che parte di detta zona ricade nel territorio del vicino Comune di Bolano;

Ravvisata la propria competenza esclusivamente per quanto attiene il Comune di Follo;

Visto l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 267/2000:

1. di vietare la semina e la coltivazione di fave nel raggio di m.150 in linea d'aria dalla residenza del richiedente sita in Via Genova 222/bis nel Comune di Bolano, come da planimetria allegata nelle aree comprese nel raggio indicato, e comunque entro i limiti del territorio del comune di Follo;
2. di provvedere, a cura dei coltivatori, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a spianare, rimuovere e o distruggere tutte le coltivazioni di fave attivate entro l'ambito territoriale di cui sopra;
3. di ottemperare al predetto divieto, avente natura e valenza temporale, fino alla revoca della presente ordinanza;
4. di dare massima pubblicità al presente atto tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, nonché tramite affissione di manifesti;
5. di trasmettere copia del presente atto al Sindaco del Comune di Bolano per gli eventuali provvedimenti di propria competenza;
6. alle Forze dell'Ordine e al Corpo di Polizia Municipale di dare attuazione e vigilare affinché sia rispettata la presente ordinanza, la cui inosservanza costituisce reato ai sensi art. 650 del Codice Penale.



F.to Il Sindaco

Giorgio Cozzani